

Le modalità di applicazione delle nuove commissioni bancarie: la commissione di istruttoria veloce

a cura di Giuseppe Demauro

Le spese bancarie fino ad oggi rimosse dagli istituti di credito hanno riguardato non solo la remunerazione dei capitali messi a disposizione dei richiedenti in termini interessi corrisposti secondo i tassi di mercato vigenti, ma anche una serie e spesso incomprensibile “giungla” di commissioni ed oneri che non poco, in termini di costi, incidono sul conto economico di esercizio.

L'eccessiva proliferazione delle commissioni, soprattutto quelle applicate alle concessioni di aperture di credito in conto corrente (comunemente denominate fido di cassa) e ai successivi eventuali anomali utilizzi, hanno indotto il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio - CICR – ad occuparsi della materia attraverso il decreto n. 644 del 30 giugno 2012 in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario.

Il decreto recepisce chiaramente le osservazioni della Banca di Italia che auspicava già da qualche tempo che *“per gli affidamenti venisse vietata la commissione di massimo scoperto, permettendo la sola commissione per la messa a disposizione dei fondi, onnicomprensiva e proporzionale; per gli utilizzi extra-fido e gli scoperti di conto, verrebbe consentita solo l'applicazione di una commissione determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, per compensare le banche delle spese di istruttoria veloce connesse con queste operazioni”*¹.

Le novità introdotte dal citato decreto, come meglio vedremo appresso, hanno già avuto decorrenza 1 luglio 2012 per i nuovi conti correnti e rapporti intrattenuti con le banche, mentre per quelli già in essere alla data di approvazione del decreto la decorrenza è il 1 ottobre 2012.

¹ Audizione di A. Generale, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza della Banca di Italia.

Tuttavia nonostante il termine sia già decorso, a causa di notevoli difficoltà interpretative della norma, vaga e generica soprattutto con riferimento all'art. 4 del citato decreto, molti istituti di credito ad oggi pur avendo recepito il nuovo dispositivo nei documenti informativi analitici, non hanno ancora di fatto applicato e/o addebitato la nuova Commissione di Istruttoria Veloce – C.I.V. – rinviando così i conteggi in sede di liquidazione delle competenze del trimestre in corso.

Ma vediamo la struttura del nuovo impianto commissionale.

All'art. 3 è stabilito che nei contratti di affidamento stipulati dopo la data del 1 luglio 2012 - corrispondente all'entrata in vigore del decreto n. 644 - possono essere previsti esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

- una commissione onnicomprensiva c.d. “Commissione di Disponibilità Fondi”, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. L'ammontare della commissione è liberamente determinato tenendo conto della specifica tipologia di affidamento e non può superare lo 0,50% per trimestre della somma messa a disposizione;
- b) un tasso di interesse applicato sulle somme utilizzate dal cliente e per il periodo in cui sono utilizzate.

La prevista onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere stabiliti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento.


La commissione si applica sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto e per il periodo in cui la somma stessa è messa a disposizione e viene addebitata al cliente secondo quanto previsto dal contratto; se addebitata in anticipo, in caso di estinzione anticipata del rapporto ne viene restituita la parte eccedente.

L'art. 4 del decreto CIRC 644 prevede che possono essere applicati a carico del cliente esclusivamente una “Commissione di Istruttoria Veloce” - C.I.V. - ed un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento²; la nuova modalità di

² Per sconfinamento si intende l'utilizzo di somme da parte del cliente in esubero rispetto alle disponibilità esistenti in conto eventualmente alimentate anche dalla presenza di un'apertura di credito.

remunerazione degli sconfinamenti sostituisce la precedente struttura commissionale introdotta dal mese di luglio 2009 che era rappresentata dalla:

- commissione di mancanza fondi: applicata solo in caso di conto corrente non affidato nell'ipotesi in cui il conto presenti un saldo debitore (saldo calcolato per valuta), con conseguente sconfinamento;
- commissione di massimo scoperto: applicata in percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento;
- tasso debitore di sconfinamento: applicato sull'intero saldo debitore del conto per i giorni effettivi di sconfinamento.



La Commissione di Istruttoria Veloce viene applicata a fronte della eventuale autorizzazione allo sconfinamento del conto corrente concessa dalla banca che avviene a seguito dell'analisi della posizione da parte della medesima con gli strumenti attualmente "in uso".

Si precisa che ai fini dell'applicazione della C.I.V. lo "sconfinamento" si verifica in caso di:

- somme utilizzate dal titolare del rapporto, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto all'affidamento (c.d. utilizzo extra-fido), tenuto conto del saldo disponibile di fine giornata;
- somme di denaro utilizzate dal titolare del rapporto, o comunque addebitategli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza rispetto al saldo del titolare del rapporto (c.d. sconfinamento in assenza di fido), tenuto conto del saldo disponibile di fine giornata³.

Si evidenzia che la normativa stabilisce che se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido), non sono applicate né la commissione di istruttoria veloce né il tasso "oltre il fido" (in presenza di affidamento) o il tasso di sconfinamento (in assenza di affidamento)⁴.

A differenza delle precedenti, la C.I.V. è:

- espressa in valore assoluto;
- sarà differenziata per tipologia di clientela (soggetti privati, imprese, ecc.);
- non prevede distinzione di importo tra rapporti affidati e rapporti non affidati;
- non potrà eccedere i costi mediamente sostenuti dagli intermediari per lo svolgimento dell'istruttoria e a questa direttamente connessi.

Si evidenzia che per la sola categoria dei c.d. "soggetti consumatori", di fatto corrispondente a quella dei soggetti privati, la CIV non viene applicata per un massimo di una sola volta per ciascun trimestre nel caso si verifichino i seguenti presupposti:

³ Comprensivo dell'eventuale importo dell'affidamento accordato.

⁴ A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, può essere applicata solo una commissione.

- lo sconfinamento, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari ad euro 500;
- lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi;
- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca ovvero lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

casi di esonero

SCONFINAMENTO

< =

euro 500

SCONFINAMENTO

>

gg. 7

SCONFINAMENTO



**per pagamento fv.
Banca**

A parere di chi scrive, appare tuttavia dirompente la previsione contenuta nell'art. 4, per la quale *“il tasso di interesse relativo all'affidamento può essere aumentato (secondo le modalità e presupposti previsti dall'art 18 del TUB) qualora la banca ritenga, sulla base di una valutazione specifica, che sia accresciuta la rischiosità del cliente”*.

Ciò evidentemente attribuirà alle banche un forte potere discrezionale nella determinazione del tasso di interesse applicato che, a ragion veduta, potrebbe abbondantemente remunerare le commissioni che la nuova disposizione elimina o ridimensiona.

Tempistiche di entrata in vigore del decreto.

La nuova modalità di remunerazione degli sconfinamenti è entrata in vigore in seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 644/12 sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2012.

Relativamente alle tempistiche di entrata in vigore si segnala che:

- i rapporti/contratti in essere al 30 giugno 2012 verranno adeguati al nuovo regime commissionale, con decorrenza 30 settembre 2012;
- i rapporti/contratti sottoscritti dal 1 luglio 2012 al 17 luglio 2012 (periodo transitorio durante il quale sono stati sottoscritti i rapporti/contratti redati sulla base del testo in consultazione del CIRC, successivamente variato in alcuni aspetti in sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), verranno adeguati al nuovo regime commissionale con decorrenza 1 luglio 2012;
- i rapporti/contratti sottoscritti dal 18 luglio 2012 verranno assoggettati al nuovo regime commissionale con decorrenza 1 luglio 2012.

Schematizzando si ha che:

	Liquidazione II trimestre 2012	Liquidazione III trimestre 2012	Liquidazione IV trimestre 2012
Conti accesi dal 1 luglio 2012	-	Nuova remunerazione degli sconfinamenti	Nuova remunerazione degli sconfinamenti
Conti accesi dal 1 luglio 2012 al 17 luglio 2012	-	Nuova remunerazione degli sconfinamenti	Nuova remunerazione degli sconfinamenti
Conti in essere al 30 giugno 2012	Attuale remunerazione degli sconfinamenti	Attuale remunerazione degli sconfinamenti	Nuova remunerazione degli sconfinamenti

10 novembre 2012

Demauro Giuseppe